PROGETTO DI FUSIONE VAL DI MAGRA

Quest'anno sottoponiamo all'attenzione dei Soci la proposta di fusione mediante incorporazione della Cooperativa Val di Magra in Coop Liguria S.c.c..

L'operazione proposta trova il suo fondamento nell'ambito generale di un processo di razionalizzazione della presenza commerciale delle cooperative di consumatori nel contesto della Grande Distribuzione Organizzata ("GDO"). Questo processo intende migliorare l'efficacia e l'efficienza delle cooperative più piccole, incorporandole in strutture più grandi, garantendo la salvaguardia nel tempo del patrimonio cooperativo e dell'occupazione delle stesse.

La Cooperativa Val di Magra, che gestisce tre supermercati nel Comune di Luni, è una Cooperativa solida, con una struttura organizzativa sana. I dipendenti in forza al 30 aprile 2026 sono 16. Nel patrimonio della Cooperativa Val di Magra sono compresi anche alcuni immobili, in parte utilizzati per i propri supermercati e in parte locati a terzi.

Dal punto di vista della gestione, nel 2025 la Cooperativa Val di Magra (con allora 5 negozi) ha effettuato vendite per quasi 3,5 milioni di Euro e, nonostante una perdita di esercizio intorno ai 110 mila Euro, essa ha potuto farvi fronte col proprio patrimonio, ampiamente capiente. Il patrimonio che, qualora il progetto di fusione venisse approvato, verrebbe trasferito a Coop Liguria ammonta a circa 455 mila Euro.

Sotto il profilo societario, il processo di fusione è iniziato con la predisposizione da parte del Consiglio di Amministrazione, nello scorso mese di marzo, del progetto di fusione, allegato e messo a disposizione dei Soci.

Nel caso di approvazione del progetto di fusione, i Soci della Cooperativa Val di Magra diventerebbero automaticamente Soci di Coop Liguria e sarebbero loro attribuite quote di partecipazione in Coop Liguria di valore corrispondente a quelle già possedute nella Cooperativa Val di Magra, eventualmente unificando le quote e le posizioni dei soggetti soci di entrambe le cooperative.

Sono depositati presso la sede amministrativa di Coop Liguria in Arenzano, a disposizione dei Soci, gli ulteriori documenti previsti dal codice civile, ovvero il progetto di fusione con le relazioni degli organi amministrativi, i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, una situazione patrimoniale al 31.12.2025 delle società partecipanti alla fusione.

Se i Soci di entrambe le Cooperative approveranno la proposta di fusione, si procederà con la formalizzazione dell'atto notarile di fusione, secondo le tempistiche previste dal codice civile. Il calendario attualmente previsto per l'operazione prevede la sottoscrizione dell'atto di fusione nella seconda metà del mese di ottobre, con effetto dal 1.11.2026, mentre gli effetti contabili e fiscali sarebbero retrodatati al 1.1.2026.

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

ai sensi degli artt. 2501 e segg. del Codice Civile

tra

COOP LIGURIA Società Cooperativa di Consumo

e

COOP VAL DI MAGRA - Società Cooperativa

Premessa

Gli Organi Amministrativi delle Società COOP VAL DI MAGRA – Società Cooperativa o la "Società Incorporanda" e COOP LIGURIA Società Cooperativa di Consumo o la "Società Incorporante", hanno redatto e predisposto il seguente Progetto di fusione per incorporazione ai sensi degli artt. 2501 e seguenti del codice civile (il "Progetto di fusione").

L'operazione di integrazione societaria prospettata è da inquadrarsi nel più ampio processo di razionalizzazione della presenza commerciale delle cooperative di consumatori nel contesto della Grande Distribuzione Organizzata ("GDO") ed è stata ipotizzata anche al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei processi distributivi, amministrativi e societari delle società interessate.

Nessuna delle Società partecipanti è sottoposta a procedura concorsuale o è in stato di liquidazione.

1. Società partecipanti alla fusione

1.1 Società Incorporante:

COOP LIGURIA Società Cooperativa di Consumo, con sede legale in Savona, C.so A. Ricci 211 r, e sede amministrativa in Arenzano (GE), Via Val Lerone 30, con capitale sociale variabile, Codice Fiscale / P.IVA e numero di iscrizione nel Registro Imprese Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona: 00103220091; R.E.A. n. SV - 20181;

1.2 Società Incorporanda:

COOP VAL DI MAGRA - Società Cooperativa, con sede legale in Luni (SP), Via Aurelia 249, con capitale sociale variabile, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona: 00970870119; R.E.A. n. SP - 88622.

2. Statuto della Società Incorporante

La fusione in oggetto non comporta modificazioni dello statuto sociale della Società Incorporante; il testo dello statuto sociale di Coop Liguria Società Cooperativa di Consumo è riportato in allegato al presente Progetto di fusione e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Rapporto di cambio

Tanto la Società Incorporante quanto la Società Incorporanda sono enti cooperativi con carattere di mutualità prevalente che, per legge e per statuto (artt. 21 e segg. Statuto Coop Liguria e artt. 20 e segg. Statuto Coop Val Di Magra), prevedono il rispetto dei requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 c.c. ed il divieto assoluto (nei limiti di legge) di divisibilità delle riserve tra i soci, limitando al capitale versato il diritto degli stessi sul patrimonio sociale.

In considerazione di ciò, il rapporto di cambio viene fissato alla pari, ovvero esso viene determinato in base ai soli valori nominali delle quote, prescindendo dai valori dei capitali economici sottostanti.

Non si è, pertanto, proceduto alla redazione della relazione di stima di cui all'art. 2501 sexies c.c., volta a verificare la congruità del concambio.

Quanto sopra in conformità alla Massima redatta dalla Commissione Notarile del Triveneto L.F.2. dove si afferma che "*La relazione degli esperti prevista dall'art. 2501 sexies c.c. è volta a verificare la congruità del rapporto di cambio proposto dagli amministratori in relazione ai patrimoni delle società coinvolte ed alle loro aspettative reddituali. Pertanto, nel caso di fusione o scissione tra società cooperative a mutualità prevalente in cui il rapporto di cambio, sempre necessario, sia determinato senza aver riguardo ai patrimoni delle società coinvolte (a causa della mancanza nel caso concreto di diritti dei soci sul patrimonio sociale, di riserve*

RP

divisibili, o comunque di diritti correlati all'entità della partecipazione), non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'art. 2501 sexies c.c. In tal caso, infatti, il rapporto di cambio deve essere determinato alla pari, attribuendo cioè a ciascun socio una partecipazione di valore nominale identico a quello della partecipazione precedentemente detenuta. Quanto sopra trova giustificazione, oltre che nei principi generali e nella evidente inutilità di una relazione di stima dei patrimoni nel caso in cui il rapporto di cambio non sia determinato in base ad essi".

La fusione per incorporazione avverrà con aumento del capitale sociale nominale della Società Incorporante in misura pari al valore nominale del capitale dell'Incorporanda, in quanto, come in precedenza già specificato, il concambio è determinato alla pari.

4. Modalità di assegnazione delle quote della Società Incorporante ai soci della Società Incorporanda

Per le ragioni già illustrate, non sussiste l'obbligo di stabilire alcuna specifica modalità di assegnazione delle quote di Coop Liguria, Società Incorporante.

Ai soci della Società Incorporata saranno attribuite quote di partecipazione della Società Incorporante di valore nominale corrispondente a quelle dai medesimi possedute nella Società Incorporanda, eventualmente unificando le quote e le posizioni dei soggetti soci di entrambe le cooperative.

Non è stabilito alcun conguaglio in denaro.

Le riserve di bilancio della Società Incorporanda saranno destinate ad incrementare le riserve di bilancio della Società Incorporante e resteranno indivisibili ed indisponibili, se non nei limiti di legge, trai i soci, sia durante la vita della Cooperativa sia in caso di scioglimento della stessa.

Si dà, inoltre, atto che la fusione in oggetto non presenta i presupposti di legge per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2501 *bis* c.c., non avendo contratto la Società Incorpo-

kp

rante alcun debito rispetto al quale il patrimonio della Società Incorporanda sia stato assunto quale garanzia generica o fonte di rimborso.

Si dà, infine, atto che la Società Incorporanda non ha in essere prestiti obbligazionari convertibili in azioni.

5. Decorrenza degli effetti della fusione.

Ai sensi dell'art. 2504 *bis*, comma 2, c.c. gli effetti giuridici della fusione si produrranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c., ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto di fusione.

A partire da tale data la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Società Incorporanda.

Ai sensi rispettivamente dell'art. 2504 *bis*, terzo comma, c.c. e dell'art. 172, nono comma, D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, le operazioni compiute dalla Società Incorporanda verranno imputate al bilancio della Società Incorporante e gli effetti contabili e fiscali della fusione decorreranno dal 1° gennaio 2026.

A partire dalla data di efficacia della fusione, cesseranno tutte le cariche sociali della Società Incorporata.

6. Trattamento riservato a particolari categorie di Soci

Non esistono né sono previste particolari categorie di Soci e, pertanto, né la Società Incorporante né la Società Incorporanda hanno particolari categorie di Soci.

7. Vantaggi particolari a favore degli Amministratori delle Società partecipanti alla fusione

Non è previsto alcun vantaggio a favore degli Amministratori delle Società partecipanti alla fusione.

8. Ulteriori informazioni

Sono fatte salve variazioni, integrazioni, aggiornamenti, anche numerici, del presente progetto così come dello Statuto della Società Incorporante qui allegato, eventualmente richiesti in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese, ovvero connessi e/o conseguenti alle operazioni previste nel presente Progetto di fusione.

* * *

Il presente progetto verrà depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese Riviere di Liguria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501 *ter* c.c., e resterà depositato, per il tempo prescritto, presso la sede di ciascuna Società unitamente agli altri documenti previsti dall'art. 2501 *septies* c.c.

Arenzano, 30 marzo 2026.

COOP LIGURIA Società Cooperativa di Consumo

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Roberto Pittalis)

ALLEGATO "A"

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E OGGETTO

ARTICOLO 1

Denominazione

È costituita la Società Cooperativa di Consumo denominata "COOP LIGURIA Società Cooperativa di Consumo".

La Cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici senza fini di speculazione privata, come previsto dall'art. 45 della Costituzione.

La Cooperativa aderisce, accettandone gli statuti, alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue e all'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori. Si conforma altresì ai principi dell'Alleanza Cooperativa Internazionale e si ispira alla Carta dei Valori delle Cooperative di Consumatori.

ARTICOLO 2

Sede

La Cooperativa ha sede nel Comune di Savona.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire la sede all'interno dello stesso Comune, istituire o sopprimere unità locali operative o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

ARTICOLO 3

Durata

La Società avrà durata sino al 31 dicembre 2100, prorogabile a termine di legge.

ARTICOLO 4

Scopo e oggetto sociale

Ai sensi degli artt. 2511 e seguenti del Cod. Civ. la Cooperativa ha scopo mutualistico, svolgendo la propria attività prevalentemente nei confronti dei Soci consumatori.

La Cooperativa si propone di:

- fornire ai consumatori, Soci e non, beni e servizi di buona qualità alle migliori condizioni possibili;
- tutelare gli interessi, la salute e la sicurezza dei Consumatori, anche accrescendone e migliorandone l'informazione e l'educazione attraverso apposite iniziative;
- promuovere attività che favoriscano un alto grado di trasparenza ed eticità nei rapporti con i Soci, con i lavoratori dipendenti, con i consumatori e nei rapporti, sia industriali che commerciali, con le imprese fornitrici, ispirandosi alla "Carta dei Valori" delle Cooperative di Consumatori;
- promuovere e favorire lo sviluppo della cooperazione anche a livello internazionale;
- promuovere ed organizzare attività e servizi culturali, ricreativi e di utilità sociale, mettendo in atto interventi a sostegno dei diversi bisogni espressi dai territori;
- contribuire a tutelare l'ambiente, promuovendo e sostenendo iniziative in tal senso, improntando il proprio agire al principio di precauzione ed al rispetto di quanto previsto dalle norme in materia di prevenzione degli inquinamenti e dalla legislazione ambientale applicabile alle attività aziendali, impegnandosi a porre in essere le migliori pratiche per la crescita sostenibile e lo sviluppo delle fonti rinnovabili;
- promuovere e favorire lo spirito di risparmio e di previdenza dei Soci;
- assicurare una adeguata informazione sull'attività sociale ed attivare la partecipazione democratica dei Soci alla vita della Cooperativa, con tutti gli strumenti ritenuti idonei;
- diffondere e rafforzare i principi della mutualità e della solidarietà cooperativa;
- intervenire a sostegno dei Paesi in via di sviluppo e delle categorie sociali disagiate;
- cogliendo una moderna interpretazione della propria missione, offrire ai propri soci l'opportunità di realizzare lo scambio mutualistico non solo nelle strutture commerciali gestite direttamente dalla Cooperativa, ma, eventualmente, anche in maniera indiretta (c.d. 'scambio mutualistico indiretto'), avvalendosi in questo caso dei beni e servizi erogati dalle società controllate o partecipate o comunque attraverso soggetti nei confronti dei quali sia possibile un efficace controllo delle modalità di erogazione e realizzazione di un servizio mutualistico più ampio, con i quali stabilire apposite convenzioni finalizzate ad erogare ai soci

RP

beni e/o servizi da ricondurre allo scambio mutualistico della Cooperativa ed a sua integrazione quale forma di scambio mutualistico indiretto.

Per il conseguimento dei predetti scopi, quale proprio oggetto sociale, la Cooperativa intende realizzare, anche nell'ambito di una progettualità unitaria con altre Cooperative e con Consorzi tra Cooperative, da svilupparsi a livello nazionale, europeo ed internazionale, le seguenti attività:

a) acquisto per la vendita al dettaglio a Soci e non Soci di generi alimentari e non, raggiungendo accordi con i fornitori per il rispetto di standard di qualità e di sicurezza dei prodotti, scegliendo quelli che forniscano non solo garanzie di genuinità e salubrità, ma anche requisiti adeguati in termini di legame con il territorio, difesa dell'ambiente ed eticità;
b) effettuare vantaggiose offerte riservate ai Soci e ai loro famigliari;
c) manipolazione e trasformazione di materie prime e semilavorati alimentari per la produzione e la successiva vendita di prodotti finiti di propria creazione;
d) correlata promozione di una idonea attività di controllo della qualità e della sicurezza anche attraverso certificazioni qualificate, avvalendosi a tal fine di strutture interne ed esterne;
e) successiva distribuzione di merci, prodotti, articoli e servizi di qualsiasi natura e tipo ai consumatori Soci e non Soci, tramite la promozione, la realizzazione e la gestione di strutture di vendita e di ristorazione funzionali ed efficienti, nonché attraverso il commercio elettronico;
f) gestione diretta o indiretta di impianti di distribuzione di carburanti, combustibili, lubrificanti, derivati ed affini ed altri prodotti annessi e connessi e l'attività di autolavaggio;
g) sviluppo e ammodernamento della propria rete distributiva;
h) promozione, realizzazione e gestione di centri commerciali e gallerie commerciali;
i) organizzazione di servizi accessori e complementari in favore dei Soci e non Soci, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - la consegna a domicilio, la vendita a distanza, la gestione e la consegna tramite punti di recapito e armadietti automatici (locker), lo svolgimento di attività postale;
 - l'offerta di contratti e servizi, a condizioni favorevoli per i Soci, nell'ambito dell'energia, delle comunicazioni e delle altre utilities;
 - la stipula a condizioni favorevoli di convenzioni con enti finanziari, bancari, previdenziali e assicurativi, per conto dei propri Soci, assistendoli nella corretta applicazione delle convenzioni stesse;
 - l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa nonché, nei limiti consentiti dalla legge, di attività di agente in attività finanziaria ai sensi dell'articolo 128 quater del Testo Unico Bancario ed in particolare con le modalità previste dal comma 8 del predetto articolo 128 quater;
l) creazione e gestione di centri di distribuzione di merci, anche aperti per la vendita all'ingrosso ad altre Cooperative di consumo e a persone giuridiche socie, nonché ad Enti e privati;
m) partecipazione a organismi consortili per la gestione degli acquisti dei beni e servizi da rivendere, nonché per l'attuazione di politiche commerciali unitarie;
n) promozione, realizzazione e partecipazione ad iniziative che favoriscano l'informazione, l'educazione, la sicurezza, la tutela dei Soci e dei consumatori;
o) attività di formazione cooperativa e professionale dei Consiglieri di Amministrazione, dei Soci attivi delle Sezioni Soci, dei dirigenti, quadri e personale in genere;
p) istituzione e gestione di strumenti finalizzati ad assicurare ai Soci l'informazione sulle attività della Cooperativa e del Movimento Cooperativo in genere.

Inoltre la Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale e, comunque, sia direttamente che indirettamente ad esso attinenti, atti e operazioni quali:

- acquisire, assumere, gestire e valorizzare interessenze e partecipazioni, anche di controllo, in altre imprese sia in Italia che all'estero;
- costituire o partecipare ad altre società di qualsiasi tipo, aventi anche scopi fideiussori e/o di garanzia;
- dare adesione ad altri enti o organismi economici diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo, ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito e l'assicurazione, a coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative e mutualistiche;
- promuovere e partecipare a Consorzi di Cooperative e Società intercooperative al fine di favorire iniziative di carattere economico e/o mutualistico a vantaggio dei propri Soci;
- contrarre mutui ed effettuare altre operazioni di natura finanziaria, entro i limiti e alle condizioni consentiti dalla legge;

RP

- concedere finanziamenti esclusivamente a Società controllate e/o collegate, nonché a Consorzi cooperativi e Società intercooperative cui partecipa;
- prestare attività di servizio e consulenza, entro i limiti e alle condizioni consentiti dalla legge;
- concedere e conferire beni, materiali e immateriali, mobili e immobili in uso, comodato e locazione, anche finanziaria, compresi rami d'azienda;
- partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare i principi della mutualità e della solidarietà;
- richiedere e concedere garanzie.

La Cooperativa non deve avere per oggetto principale o svolgere in via prevalente uno o più dei predetti atti finanziari, né svolgerli nei confronti del pubblico, in ottemperanza alla legislazione vigente in materia di intermediazione finanziaria.
Ai fini della realizzazione dell'oggetto sociale e per promuovere e favorire lo spirito di previdenza e risparmio dei Soci, la Cooperativa può raccogliere, presso questi, finanziamenti con obbligo di rimborso, esclusivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale: la raccolta è disciplinata da apposito Regolamento che ne fissa i limiti e le modalità. Le condizioni economiche del rapporto medesimo, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal Consiglio di Amministrazione e pubblicate nei fogli informativi analitici.
La raccolta è limitata ai soli Soci iscritti nel libro Soci.
Il tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale, bancaria e relativi provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i Soci.
La Cooperativa svolge la propria attività anche con i terzi non Soci.

TITOLO II

SOCI

ARTICOLO 5

Numero e requisiti
Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere Soci i consumatori capaci di agire, le associazioni, le società e gli enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, con l'esclusione di quanti esercitino in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa, che siano suscettibili, per dimensioni e caratteristiche, di configurare un rapporto di concorrenza effettiva e comunque aventi attività conflittuale con gli interessi e le finalità sociali.

ARTICOLO 6

Domanda di ammissione
L'aspirante Socio persona fisica presenta la domanda di ammissione contenente le seguenti indicazioni:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e/o domicilio, codice fiscale qualora rilasciato dal Paese di origine;
b) attività lavorativa effettivamente svolta;
c) ammontare della quota che si intende sottoscrivere entro i limiti stabiliti dalla legge;
d) impegno ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La domanda di ammissione dell'aspirante Socio non persona fisica, sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere la denominazione, la sede e l'attività esercitata, e deve essere corredata dall'estratto della deliberazione dell'organo competente a richiedere l'ammissione, unitamente all'accettazione dello statuto della Cooperativa, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e all'ammontare della quota da sottoscrivere.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che la domanda di ammissione possa essere presentata anche in modalità informatica, adottando apposito Regolamento.

ARTICOLO 7

Procedura di ammissione
Accertata l'esistenza dei requisiti, l'insussistenza di cause di incompatibilità e la rispondenza della domanda al precedente art. 5, il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione del Socio, gliene dà comunicazione e cura l'annotazione nel libro dei Soci.

La delibera di rigetto, adeguatamente motivata, è comunicata entro sessanta giorni all'interessato, che può, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte nella prima adunanza successiva.
In caso di accoglimento della domanda da parte dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione si conforma alla decisione assembleare ed ammette l'aspirante Socio.
Nella relazione al bilancio il Consiglio di Amministrazione espone le determinazioni assunte in tema di ammissione di nuovi Soci, illustrandone le ragioni.

ARTICOLO 8

Obblighi dei Soci

Dall'adesione alla Cooperativa sorge un patto mutualistico che lega i Soci tra loro, per il tramite della Cooperativa, dal quale conseguono un reciproco impegno di responsabilità e reciproci diritti e doveri, che si estendono a tutto l'ambito entro il quale si svolge lo scambio mutualistico.
I Soci sono obbligati:

a) al versamento immediato della quota inizialmente sottoscritta e delle eventuali successive sottoscrizioni di aumento;
b) all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organismi sociali;
c) alla comunicazione tempestiva di ogni variazione di indirizzo e ogni notizia rilevante ai fini del rapporto sociale.

I Soci altresì partecipano alla vita sociale e cooperano, con i loro acquisti di beni e servizi offerti dalla Cooperativa, all'attuazione dello scambio mutualistico e all'incremento dell'attività sociale.

ARTICOLO 9

Diritti dei Soci

La Cooperativa intende conformare il proprio rapporto con il Socio a criteri di trasparenza ed informazione.
Al fine di garantire una maggiore trasparenza nello svolgimento delle attività mutualistiche i Soci hanno diritto:

1) di partecipare attivamente alla vita della Cooperativa;
2) di ottenere informazioni, anche secondo quanto previsto all'art. 15 successivo;
3) di promuovere e sostenere, nelle forme previste dallo Statuto ed attraverso la partecipazione sociale, lo scambio mutualistico.

I Soci hanno diritto di esaminare il libro dei Soci e quello delle adunanze e delle deliberazioni Assembleari, nonché di ottenerne estratti a loro spese.
Un ventesimo dei Soci che lo richieda ha diritto di esaminare per il tramite di un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se esiste.
I diritti previsti dai due precedenti commi non spettano ai Soci in mora per l'esecuzione dei conferimenti o inadempienti alle obbligazioni verso la società.

ARTICOLO 10

Scioglimento del rapporto sociale

Il rapporto con il Socio si scioglie per recesso, esclusione, morte e, nel caso della persona giuridica, per estinzione.

ARTICOLO 11

Recesso

Il Socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.
Sono cause di recesso:

a) il dissenso dalle deliberazioni riguardanti il mutamento dell'oggetto sociale;
b) l'impossibilità del Socio a partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
c) la perdita dei requisiti per l'ammissione.

Nei casi non previsti nei commi precedenti il recesso è subordinato all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Il recesso non può comunque essere parziale.

RP

Il Socio ha l'onere di comunicare la dichiarazione di recesso alla Cooperativa con raccomandata o mediante altra forma che certifichi in maniera equipollente l'invio e/o la ricezione; entro sessanta giorni dalla sua ricezione, il Consiglio di Amministrazione la accoglie se verifica la sussistenza dei presupposti per recedere; qualora invece ne riscontri l'insussistenza, il Consiglio non accoglie il recesso dandone tempestiva comunicazione all'interessato con raccomandata o mediante altra forma che certifichi in maniera equipollente l'invio e/o la ricezione, il quale può attivare il procedimento arbitrale entro sessanta giorni dal ricevimento.

ARTICOLO 12

Esclusione

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio che con il suo comportamento si renda inadempiente o non rispetti il patto mutualistico che lo lega, per il tramite della Cooperativa, agli altri soci. In particolare, sono esclusi i soci:

a) interdetti, inabilitati o coloro che abbiano subito una condanna penale che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
b) che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 5;
c) che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti;
d) che senza giustificato motivo, neppure dopo formale intimazione degli amministratori, non eseguano entro il termine loro fissato dal Consiglio di Amministrazione i versamenti stabiliti nell'art. 8 o il pagamento di altri loro eventuali debiti verso la Cooperativa per qualsiasi altro titolo;
e) che svolgano attività in concorrenza o, comunque, contraria agli interessi sociali;
f) che pongano in essere comportamenti incompatibili con la realizzazione dello scopo mutualistico o ad esso espressamente contrari;
g) che in qualunque modo arrechino danni gravi, anche morali o reputazionali, alla Cooperativa, in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo; in particolare ed a titolo esemplificativo, saranno considerati tali i comportamenti: i) di diffusione di notizie non rispondenti al vero e decettive sulla Cooperativa ed i suoi esponenti aziendali; ii) di accaparramento delle merci da parte dei soci, in quanto tali condotte rechino pregiudizio al diritto di tutti i consumatori soci e non soci di potere usufruire delle offerte commerciali; iii) di taccheggio, furto, sottrazione o danneggiamento dei beni esposti alla vendita o strumentali alla vendita; iv) lesivi od ingiuriosi nei confronti del personale di vendita;
h) che non abbiano comunicato il cambio di indirizzo rendendosi irreperibili; la Cooperativa può accertare l'irreperibilità tramite verifica postale o altra modalità ritenuta idonea e procedere all'esclusione dopo aver esposto per sessanta giorni negli Uffici della Sezione Soci di appartenenza l'elenco dei Soci irreperibili;
i) che, in quanto persone giuridiche, enti o associazioni, siano posti in liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali, ovvero siano state cancellate dai rispettivi registri o abbiano cessato la loro attività.

L'esclusione comporta la perdita immediata dei diritti spettanti ai Soci, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 14.

La delibera di esclusione è comunicata con raccomandata al Socio.

Contro la delibera di esclusione il Socio può ricorrere ai sensi dell'art. 50 del presente Statuto (Clausola Arbitrale).

L'esclusione è, altresì, pronunciata nei confronti dei Soci che, nel corso dell'esercizio sociale precedente, in via alternativa:

a) non abbiano partecipato all'assemblea e agli organismi territoriali,
b) non abbiano acquistato beni o servizi,
c) non abbiano intrattenuto con la Cooperativa rapporti finanziari, quale il prestito sociale.

In considerazione della particolarità di questa ipotesi di esclusione, la cui adozione è prevista per legge, le deliberazioni collettive in materia di esclusione dei Soci inattivi potranno, in alternativa a quanto previsto dall'art. 12 comma 3 che precede, essere comunicate mediante pubblicazione su apposito spazio del sito web della Cooperativa, evidenziando esclusivamente i numeri di Carta Socio corrispondenti ai Soci esclusi, così che ciascuno di essi abbia la possibilità di verificare la propria eventuale esclusione. Di tale pubblicazione deve essere altresì dato avviso mediante ulteriori opportune forme di comunicazione rivolte ai Soci.

Fermo il diritto di impugnazione della delibera di esclusione, entro l'esercizio sociale in corso alla data della pubblicazione sul sito web, il Socio escluso potrà fornire, con richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, qualsiasi elemento atto a provare i rapporti intrattenuti con la Cooperativa domandando la revoca del provvedimento di esclusione. Il Consiglio di Amministrazione provvede entro sessanta giorni dalla domanda. In caso di mancata revoca del provvedimento di esclusione entro il predetto termine, l'interessato potrà, en-

tro sessanta giorni, attivare i procedimenti (di conciliazione e/o arbitrato) previsti dall'articolo 50 per ottenere la riammissione a Socio della Cooperativa.

ARTICOLO 13

Diritti degli Eredi

Gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota del Socio defunto.
Se l'erede è unico ed è in possesso dei requisiti necessari, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di accogliere la sua eventuale richiesta di subentrare nella partecipazione del Socio deceduto.

ARTICOLO 14

Liquidazione della quota

I Soci receduti o esclusi o gli eredi di Soci deceduti hanno diritto al rimborso delle quote di capitale effettivamente versate e ridotte in proporzione alle eventuali perdite imputabili al capitale.
Nell'ipotesi di una pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune.
Il rimborso avviene sulla base del bilancio di esercizio in cui i fatti risolutivi del rapporto si sono verificati.
Il pagamento deve essere corrisposto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.
Il diritto al rimborso decorre dall'approvazione del bilancio di esercizio in cui ha effetto lo scioglimento del rapporto sociale e si prescrive decorsi 5 anni. Le quote non rimborsate e per cui sia intervenuta prescrizione saranno accantonate nel fondo di riserva indivisibile.

ARTICOLO 15

Misure di trasparenza

Al fine di garantire una adeguata trasparenza nello svolgimento delle attività mutualistiche, la Cooperativa assicura ai propri Soci l'accesso - anche attraverso il proprio sito web - oltre che al bilancio, compreso di nota integrativa, alle seguenti ulteriori informazioni riferite all'ultimo esercizio sociale:

- ai rapporti relativi agli sconti a loro esclusivamente applicati, per gruppi di prodotti, dai quali si deduce la quota media dello sconto, l'ammontare totale ed il numero dei Soci che ne hanno beneficiato;
- alle iniziative assunte dalla Cooperativa in favore dei Soci ed ai relativi costi;
- alle iniziative assunte dalla Cooperativa in favore delle comunità ed ai relativi costi.

Ogni anno, la Cooperativa, in seguito alla approvazione del bilancio dell'esercizio precedente da parte dell'Assemblea generale dei Soci, oltre a pubblicare sul proprio sito web le informazioni di cui al comma 1, contestualmente le rende fruibili sul proprio organo di stampa istituzionale e, laddove istituite nei principali punti vendita, anche su apposite postazioni informatiche.
È rimessa alla decisione del Consiglio di Amministrazione la possibilità di decidere tempistiche diverse di pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo, così come diverse modalità, sempre comunque nel rispetto dei requisiti minimi qui previsti, al fine di rafforzare la consapevolezza dei Soci sulle attività svolte dalla Cooperativa stessa.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 16

Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed illimitato; è costituito da un numero di quote individuali, una per ogni Socio, corrispondente al numero complessivo dei Soci.

ARTICOLO 17

La quota

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge al momento della domanda di ammissione.
La quota è nominativa, non può essere sottoposta con effetti verso la Cooperativa ad esecuzione, pegno od altro vincolo a favore di terzi. Essa può essere trasferita a Soci o a terzi con autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
Il Socio che intende procedervi deve darne comunicazione con raccomandata al Consiglio di Amministrazione, che deve comunicare la propria decisione all'interessato entro sessanta giorni dalla ricezione, decorsi i

quali il Socio è libero di trasferire la quota e la società deve iscrivere il nuovo Socio che abbia i requisiti necessari.
Avverso il provvedimento motivato di diniego, comunicato entro sessanta giorni dalla richiesta, il Socio può proporre opposizione ricorrendo ad un Collegio Arbitrale costituito e deliberante ai sensi del successivo art. 50 del presente Statuto.

ARTICOLO 18

Bilancio
Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere presentato all'Assemblea entro i termini previsti dal successivo art. 27.
Le relazioni al bilancio degli Amministratori e dei Sindaci indicano i criteri seguiti nella gestione sociale in funzione delle finalità statutarie ed in particolare per il conseguimento dello scopo mutualistico.
Gli Amministratori e i Sindaci hanno l'onere di documentare nella nota integrativa al bilancio la condizione di prevalenza ossia lo svolgimento dell'attività della Cooperativa prevalentemente in favore dei Soci consumatori, evidenziando contabilmente che i ricavi dalle vendite dei beni ai Soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite ai sensi dell'art. 2425 del Cod. Civ., primo comma, punto A1.

ARTICOLO 19

Ristorno
L'Assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, anche con eventuale apposito Regolamento attuativo, la restituzione, a titolo di ristorno, di parte del prezzo pagato da ogni singolo Socio per gli acquisti di beni o servizi effettuati nell'anno, al cui volume la misura del ristorno è proporzionata.
La Cooperativa riporta separatamente nel bilancio, in funzione del ristorno, i dati relativi all'attività svolta con i Soci. Le somme complessive ripartibili ai Soci a titolo di ristorno non possono eccedere l'avanzo di gestione che la Cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i Soci, al quale devono essere rapportate.
L'Assemblea può deliberare la distribuzione del ristorno, in tutto o in parte, mediante l'aumento proporzionale della singola quota.

ARTICOLO 20

Utili
L'Assemblea, che approva il bilancio, delibera sugli utili annuali destinando:
1) una quota non inferiore al 30% a riserva legale;
2) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Qualora l'Assemblea non abbia esaurito la totalità degli utili nelle predette destinazioni, può destinare il rimanente:
a) a riserva indivisibile, ordinaria o straordinaria;
b) ad aumento gratuito della quota di capitale sociale nei limiti stabiliti dal comma 3 dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
c) alla corresponsione ai Soci di un dividendo in misura non superiore a quella stabilita dal successivo art. 21.

TITOLO IV

REQUISITI MUTUALISTICI

ARTICOLO 21

Dividendi
È vietato distribuire i dividendi in misura superiore al tasso di interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

ARTICOLO 22

Remunerazione degli strumenti finanziari
È vietato remunerare gli strumenti finanziari, da chiunque sottoscritti, in misura superiore a quella massima stabilita dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 23

Divieto di distribuzione delle riserve
Tutte le riserve sono indivisibili e ne è vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, durante la vita della Cooperativa e all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 24

Obbligo di devoluzione del patrimonio
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

ARTICOLO 25

Inderogabilità delle clausole mutualistiche
Le clausole del presente titolo sono inderogabili e devono essere in fatto osservate; in ogni caso la loro modifica o soppressione sono deliberate dall'Assemblea Generale Straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti personalmente o rappresentati.

TITOLO V

ASSEMBLEE

ARTICOLO 26

Assemblee
Le Assemblee possono essere ordinarie e straordinarie.
L'Assemblea Generale, sia ordinaria sia straordinaria, deve essere preceduta dalle Assemblee Separate.
Sono altresì previste le Assemblee Speciali dei possessori degli strumenti finanziari.

ARTICOLO 27

Assemblea Ordinaria
L'Assemblea Ordinaria:
1) approva il bilancio;
2) nomina e revoca gli Amministratori;
3) nomina e revoca i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale;
4) nomina e revoca, sentito il Collegio Sindacale, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
5) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
6) delibera sull'azione di responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
7) nomina i componenti della Commissione Elettorale che formerà la lista degli amministratori da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
8) adotta i regolamenti non costituenti parte integrante del presente Statuto elaborati dal Consiglio di Amministrazione per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa e i suoi rapporti con i Soci deliberando con le maggioranze previste per le modifiche statutarie;
9) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Essa deve essere convocata:
a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
Il termine è di centottanta giorni nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364 del Cod. Civ. e gli Amministratori segnalino nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428 del Cod. Civ., le ragioni della dilazione;
b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;

c) dal Collegio Sindacale nel caso previsto dall'art. 2406 del Cod. Civ.;
d) dal Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, dal Collegio Sindacale entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il 10% dei Soci aventi diritto al voto al momento della richiesta, ovvero di due terzi dei Consigli delle Sezioni Soci, limitatamente alle materie di loro competenza.

La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
Ferme rimanendo le prerogative loro attribuite dal diritto di intervento in assemblea, i Soci hanno anche diritto a far pervenire alla Cooperativa, anteriormente allo svolgimento dell'Assemblea Generale, domande sui temi indicati all'ordine del giorno.
Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a rispondere a tali domande prima dell'Assemblea Generale o durante il suo svolgimento, anche tramite soggetti dallo stesso designati.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea indicherà in ogni caso le modalità ed il termine entro il quale le domande potranno pervenire alla Cooperativa, che non potrà essere anteriore a otto giorni rispetto alla data fissata per l'Assemblea Generale.

ARTICOLO 28

Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera su:
1) modificazioni dello Statuto, salvo quanto previsto dal successivo art. 40;
2) nomina, sostituzioni e poteri dei Liquidatori;
3) scioglimento anticipato della Cooperativa;
4) ogni altra materia attribuitale dalla legge.

ARTICOLO 29

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale si compone dei Soci delegati, espressi dalle Assemblee separate; possono assistervi anche i Soci non delegati che abbiano partecipato a queste ultime.
L'Assemblea Generale, Ordinaria o Straordinaria, è convocata con avviso, contenente l'ordine del giorno, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, con l'intervallo di almeno 24 ore, da pubblicarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione della prima Assemblea separata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in un quotidiano scelto fra quelli a maggiore diffusione nei territori in cui opera la Cooperativa. L'avviso di convocazione sarà inoltre comunicato ai Soci, in via aggiuntiva ed integrativa rispetto alle modalità di pubblicazione sopra indicate e nel medesimo termine ivi indicato, attraverso la pubblicazione sull'organo di stampa istituzionale della Cooperativa e con l'utilizzo di strumenti telematici (e-mail, sito web), laddove possibili, ed eventualmente di ogni altro strumento ritenuto utile allo scopo.
In prima convocazione l'Assemblea Generale, sia Ordinaria sia Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti Soci delegati che rappresentino la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza di voti.
In seconda convocazione l'Assemblea Generale, sia Ordinaria sia Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto rappresentati dai Delegati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sulla azione di responsabilità, per la quale occorreranno le percentuali di voto dei Soci delegati stabilite nel quinto e sesto comma dell'art. 2393 del Cod. Civ., e sull'anticipato scioglimento e liquidazione, per i quali occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto, ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto di voto.
Le adunanze sono presiedute da un Socio eletto dall'Assemblea, che accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea Generale, ne disciplina lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni, che sono palesi ed avvengono per alzata di mano.
L'Assemblea Generale elegge il segretario fra i Consiglieri d'Amministrazione o i dipendenti della Cooperativa e due scrutatori. Nelle Assemblee Generali Straordinarie il notaio funge da segretario. Il segretario redige e sottoscrive insieme al Presidente il verbale delle deliberazioni Assembleari.
Le deliberazioni dell'Assemblea Generale non conformi alla legge o al presente statuto possono essere impugnate ai sensi dell'art. 2377 del Cod. Civ. dagli Amministratori e dal Collegio Sindacale.

KD

Possono essere altresì impugnate dai Soci assenti, dissenzienti, astenuti nelle Assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle Assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

ARTICOLO 30

Assemblee Separate e Speciali

L'Assemblea Generale, sia Ordinaria sia Straordinaria, deve essere preceduta da Assemblee Separate, che il Consiglio di Amministrazione convoca con il medesimo avviso dell'Assemblea Generale.

L'avviso deve contenere lo stesso ordine del giorno dell'Assemblea Generale, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, con intervallo minimo di ventiquattro ore, nonché l'invito a votare per l'elezione dei delegati alla predetta Assemblea Generale.

Le Assemblee Separate sono la sede di espressione della volontà dei soci di Coop Liguria. La somma delle votazioni, avvenute nel corso delle Assemblee Separate, determina il risultato dell'Assemblea Generale.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione dei soci e il rispetto delle prescrizioni normative in materia, il Consiglio di Amministrazione stabilisce di volta in volta le località di svolgimento delle Assemblee Separate, tenendo conto del numero dei soci e dell'estensione territoriale della Cooperativa, che si articola in Sezioni Soci. Il luogo di adunanza in ogni caso non può essere esterno all'ambito territoriale in cui la Cooperativa opera.

L'Assemblea Separata è presieduta da un componente il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal Presidente del Consiglio della Sezione Soci; in caso di assenza di quest'ultimo, egli potrà delegare altro componente il Consiglio della Sezione Soci.

L'Assemblea nomina un segretario, scelto fra i componenti il Consiglio della Sezione stessa o tra i dipendenti della Cooperativa; egli redige il verbale contenente le deliberazioni assembleari e lo sottoscrive insieme al Presidente.

Il Presidente accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, ne disciplina lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni da riportare nel verbale.

Le votazioni avverranno con voto palese.

La Cooperativa potrà adottare e regolamentare, nel rispetto delle disposizioni di legge, ulteriori modalità di espressione di voto, utilizzando anche mezzi elettronici, a condizione che questi garantiscano i necessari requisiti di sicurezza, compresa l'identificazione degli aventi diritto ed il conteggio dei voti espressi.

Ai sensi degli artt. 2538, ultimo comma, e 2370, quarto comma, del Cod. Civ., è ammesso il voto per corrispondenza nelle sole Assemblee Separate. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la delibera proposta.

Il voto per corrispondenza è esercitato mediante la consegna di una scheda di voto, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e nell'apposito Regolamento.

La Cooperativa assicura che la scheda di voto sia rilasciata a chiunque abbia diritto a partecipare all'Assemblea e ne faccia richiesta.

Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione.

La scheda deve pervenire alla società entro 5 giorni antecedenti quello di prima convocazione della relativa Assemblea Separata, ovvero entro il diverso termine eventualmente indicato nell'avviso di convocazione.

La Cooperativa è tenuta a garantire che gli strumenti di raccolta, trasmissione ed elaborazione dei risultati di voto ne garantiscano la riservatezza fino all'inizio dell'Assemblea.

Il voto espresso conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa Assemblea.

Degli esiti delle votazioni espresse per corrispondenza si darà atto nel verbale di ciascuna Assemblea Separata.

Le modalità operative e le procedure per l'espressione del voto per corrispondenza verranno identificate da apposito Regolamento, conforme ai principi enunciati nel presente articolo, originariamente approvato dall'Assemblea Generale; eventuali modifiche, non sostanziali, al Regolamento saranno successivamente di competenza del Consiglio di Amministrazione.

L'elezione dei Delegati all'Assemblea Generale può avvenire soltanto in sede di svolgimento dell'Assemblea Separata. I Soci che hanno già votato sui punti all'ordine del giorno mediante voto per corrispondenza possono partecipare all'Assemblea Separata senza esprimere il proprio voto, tranne che per l'elezione dei Delegati e possono altresì candidarsi come Delegati.

In prima convocazione l'Assemblea Separata è validamente costituita se è presente o rappresentata non meno della metà più uno dei Soci che fanno parte della Sezione o delle Sezioni Soci che compongono ciascuna Assemblea Separata; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Ai fini del quo-

rum costitutivo di ciascuna Assemblea Separata vengono computati solamente i Soci appartenenti all'ambito territoriale cui l'Assemblea si riferisce.
Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'Assemblea Speciale di ciascuna categoria delibera sugli argomenti e nei modi previsti dall'art. 2541 del Cod. Civ..

ARTICOLO 31

Diritto di voto
Nelle Assemblee Separate hanno diritto di voto i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni; ogni Socio ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.
Ciascun Socio può farsi rappresentare da un altro Socio, partecipante in presenza alle Assemblee Separate, mediante delega scritta; ogni Socio non può rappresentare più di tre Soci; le deleghe sono riportate nel verbale e conservate fra gli atti sociali.
La delega non può essere rilasciata in bianco ma deve contenere il nome del rappresentante; non possono essere delegati gli Amministratori, i Sindaci e i dipendenti della Cooperativa o di società da essa controllate (art. 2372 del Cod. Civ.).
La delega è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.
I verbali delle Assemblee Separate dovranno contenere il computo dei voti favorevoli, contrati e astenuti per ogni deliberazione assunta.

ARTICOLO 32

Delegati
Ogni Assemblea Separata elegge a maggioranza assoluta, scegliendoli fra i Soci presenti, i delegati all'Assemblea Generale in proporzione di un delegato ogni cinquanta o frazione di cinquanta Soci votanti.
Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della convocazione delle Assemblee Separate e limitatamente alle medesime, potrà variare il numero dei soci necessari all'elezione di ciascun delegato, dandone comunicazione nell'avviso di convocazione.
Ogni Assemblea separata ha il potere di precisare ai propri delegati le questioni da prospettare all'Assemblea Generale sulle materie poste all'ordine del giorno.
I Delegati rappresentano il numero complessivo dei voti favorevoli, contrari e astenuti espressi su ciascuna delibera nelle Assemblee separate.
Contestualmente all'elezione dei Delegati, l'Assemblea Separata elegge uno o più supplenti che sostituiranno i Soci Delegati in caso di loro impedimento a partecipare, per qualsiasi motivo, all'Assemblea Generale.
I Delegati eletti dalle Assemblee Separate ne costituiscono la volontà e sono strettamente vincolati ad esprimere il loro voto secondo il mandato ricevuto dall'Assemblea Separata che li ha eletti.

ARTICOLO 33

Impugnabilità delle deliberazioni
Le deliberazioni delle Assemblee Separate non possono essere impugnate autonomamente da quelle delle Assemblee Generali, cui sono preordinate.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

ARTICOLO 34

Sezioni Soci
I motivi ideali, sociali, economici e gli obiettivi che guidano la cooperazione di consumo nell'assolvimento della sua funzione di interesse pubblico in difesa dei consumatori, impegnano i Soci a divenire i protagonisti ed i realizzatori della politica economica e sociale della Cooperativa. Il presente Titolo VI prevede, a tale scopo, forme organizzative che tendano a stimolare e consentire la miglior partecipazione dei Soci alla vita sociale e all'attività della Cooperativa.
Per il raggiungimento del fine di cui sopra la Cooperativa istituisce le Sezioni Soci, intese a raccogliere e organizzare la partecipazione dei Soci nella dimensione territoriale in cui si articola l'attività della Cooperativa e in cui di norma avviene lo scambio mutualistico. I Soci della Cooperativa sono per questi fini organizzati in Sezioni Soci, costituenti unità organiche del corpo sociale.

Ogni Sezione comprende i Soci residenti nel territorio all'uopo delimitato dal Consiglio di Amministrazione; il loro numero non può essere inferiore a 2.500 (duemilacinquecento) ed in caso di riduzione al di sotto di tale soglia il Consiglio stesso può assegnare i Soci alla sezione più vicina.

ARTICOLO 35

Finalità

L'istituzione delle Sezioni è finalizzata a:

a) mantenere viva e consolidare, tra i Soci, l'adesione alla Carta dei valori delle Cooperative di Consumatori, la condivisione della missione e degli obiettivi della Cooperativa, così come il valore del vincolo associativo proprio dell'organizzazione cooperativa;
b) instaurare e coltivare rapporti organici tra il Consiglio di Amministrazione e la base sociale;
c) stimolare un attivo interessamento ed una partecipazione dei Soci ai problemi ed alla vita della Cooperativa per quanto particolarmente attiene alla definizione dei programmi di attività annuali o pluriennali, e degli obiettivi economici, sociali, culturali, aggregativi e ricreativi da realizzare, anche per il tramite di associazioni, Società controllate e collegate e dei Consorzi cooperativi a cui aderisce;
d) promuovere e realizzare sul territorio iniziative specifiche in favore dell'informazione, della formazione e dell'orientamento al consumo consapevole e della tutela della salute e dell'ambiente;
e) intrattenere rapporti con i punti vendita della Cooperativa presenti nel proprio territorio di competenza, organizzando di norma un incontro annuale con i responsabili dei medesimi punti vendita per esaminarne l'andamento;
f) promuovere e realizzare sul territorio iniziative culturali, educative, aggregative e ricreative di utilità sociale, intrattenendo rapporti con il movimento cooperativo locale e con i soggetti operanti nel contesto territoriale di riferimento;
g) rendere i Soci partecipi degli scopi di promozione cooperativa, in modo collegiale e organico;
h) collaborare all'adesione di nuovi Soci e alla diffusione dei valori della mutualità e della cooperazione senza fini di lucro;
i) favorire la più ampia partecipazione dei Soci alle Assemblee.

ARTICOLO 36

Organi

Sono organi della Sezione Soci: l'Assemblea, il Consiglio della Sezione Soci, il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio della Sezione Soci.

ARTICOLO 37

Regolamento

La disciplina dettagliata delle Sezioni Soci, delle loro articolazioni organizzative, delle loro funzioni, organi e relativi metodi di elezione è dettata dal "Regolamento delle Sezioni Soci", approvato dall'Assemblea Ordinaria.

TITOLO VII

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 38

Composizione

Il numero dei Consiglieri è determinato dall'Assemblea e non può essere inferiore a 15 né superiore a 41.
Sono eleggibili i Soci persone fisiche ed i mandatari delle persone giuridiche Socie in regola con i versamenti della quota sottoscritta.
Nel caso in cui la Cooperativa emetta gli strumenti finanziari previsti dall'art. 48 del presente Statuto, l'Assemblea ha facoltà di eleggere quali Consiglieri i possessori di detti strumenti finanziari entro il limite del 10% dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
Non possono essere nominati Amministratori, e se nominati decadono, gli interdetti, inabilitati, falliti o condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.
Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.

RP

Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dalla carica ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.
Fermo restando il divieto di assumere gli incarichi di svolgere le attività di cui all'art. 2390 comma 1 del Cod. Civ., gli Amministratori possono ricoprire incarichi negli Organi di Amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'Ufficio di Amministratore.
Entro trenta giorni i Consiglieri nominati procedono all'accettazione della carica, cui consegue l'iscrizione nel registro delle imprese.

ARTICOLO 39

Adunanze e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ogni qual volta ve ne sia la necessità o se ne riceva richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri, oppure dalla maggioranza assoluta dei Consigli delle Sezioni Soci.
Il Presidente coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché vengano fornite ai Consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.
L'avviso, che può essere inoltrato a mezzo lettera, fax, posta elettronica od altro strumento idoneo, deve contenere gli argomenti da trattare e pervenire ai componenti cinque giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, anche a mezzo di telegramma, in modo che gli Amministratori e i Sindaci Effettivi ne siano informati almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza o altro mezzo idoneo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
L'adunanza è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono prese con voto palese, a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale la volontà del Presidente.

ARTICOLO 40

Compiti del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione:
A) è titolare esclusivo della gestione dell'impresa e del compimento delle operazioni necessarie all'attuazione dell'oggetto sociale ed a tal fine istituisce un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche ai fini di cui all'art. 2086 Cod. Civ.;
B) propone l'adozione e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati.

Il Consiglio di Amministrazione tra l'altro:
a) convoca ai sensi dell'art. 2363 e seguenti del Cod. Civ. l'Assemblea dei Delegati, sia in sede Ordinaria sia Straordinaria, nonché le Assemblee Separate delle Sezioni Soci e, se costituite, le Assemblee Speciali;
b) sovrintende all'andamento della gestione aziendale, anche attraverso l'adozione di appositi Regolamenti interni, diversi da quelli previsti al seguente punto d);
c) redige il bilancio di esercizio, documentando nella nota integrativa la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 del Cod. Civ., 1° comma, con le modalità di cui all'art. 2513 del Cod. Civ., e predispone la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del Cod. Civ., che deve indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci;
d) redige i regolamenti che disciplinano i rapporti dei Soci con la Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
e) conferisce mandati e procure speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'art. 41 del presente Statuto;
f) assume, nomina e licenzia il personale fissandone le mansioni, le retribuzioni, le attribuzioni, gli istituti normativi applicabili, provvedendo ad inquadrarlo nelle varie categorie;

g) ha facoltà di nominare uno o più direttori per i diversi settori aziendali, determinandone le attribuzioni, le responsabilità e le retribuzioni;
h) delibera tutti gli atti previsti dal precedente art. 4;
i) delibera circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci;
l) determina, previo parere del Collegio Sindacale, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari incarichi o di incarichi sociali continuativi;
m) provvede, ai sensi dell'art. 2386 del Cod. Civ., alle sostituzioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione, che venissero a mancare nel corso dell'esercizio;
n) delibera e attua tutte le altre iniziative, gli atti e le operazioni di Ordinaria e Straordinaria Amministrazione necessarie al funzionamento della Cooperativa, eccettuate quelle espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea;
o) approva i programmi di attività annuali o pluriennali sugli obiettivi economici, sociali, culturali e ambientali da realizzare, anche per il tramite delle Società controllate, collegate e dei Consorzi Cooperativi e Società intercooperative a cui la Cooperativa aderisce;
p) ai sensi del comma 2 dell'art. 2365 del Cod. Civ., provvede agli adeguamenti del presente atto alle disposizioni normative sopravvenute;
q) può istituire o sopprimere unità locali operative o sedi secondarie, in Italia e all'estero;
r) redige, ove occorra, i progetti di fusione e di scissione previsti, rispettivamente, dagli artt. 2501 ter e 2506 bis del Cod. Civ.;
s) delibera sulla fusione per incorporazione di Società interamente possedute dalla Cooperativa o delle quali la Cooperativa possiede almeno il 90% (novanta per cento) delle azioni o delle quote ai sensi degli artt. 2505 e 2505 bis del Cod. Civ..

Il Consiglio di Amministrazione, prima dell'approvazione del bilancio preventivo della Cooperativa o di significative variazioni dello stesso, è tenuto a richiedere parere preventivo ai Consigli delle Sezioni Soci, limitatamente alle previsioni del medesimo che riguardino promozioni e iniziative commerciali destinate ai Soci o, più in generale, benefici destinati a questi ultimi.
I pareri dei Consigli delle Sezioni Soci non vincolano le determinazioni del Consiglio di Amministrazione ma questo, in caso di mancato accoglimento dei pareri, è tenuto a motivare agli stessi Consigli delle Sezioni Soci il provvedimento di mancato accoglimento.

ARTICOLO 41

Presidente, Comitato Esecutivo, deleghe, Presidente onorario

Il Consiglio elegge fra i propri membri il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.
Il Presidente, in caso di nomina di due o più Vice Presidenti, propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Vice Presidente Vicario.
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale.
Il Presidente ha compiti di organizzazione dei lavori del Consiglio di Amministrazione; può invitare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il personale dirigente, dipendente o altri soggetti, in ragione della specificità degli argomenti da trattare.
Il Presidente promuove la circolazione delle informazioni ai componenti del Consiglio di Amministrazione, così che essi possano agire informati, intrattiene i rapporti con l'organizzazione territoriale della Cooperativa e coordina la gestione della partecipazione sociale anche mediante l'attribuzione di incarichi specifici finalizzati al presidio della salvaguardia dei principi mutualistici e del patrimonio intergenerazionale.
Egli ha la facoltà di esercitare e di promuovere, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, qualsiasi azione necessaria od utile alla tutela dei diritti e degli interessi della Cooperativa.
Egli nomina avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
Può pertanto, a titolo esemplificativo:
a) riscuotere pagamenti e rilasciare quietanze;
b) agire e resistere in giudizio innanzi a tutte le autorità giurisdizionali ed in qualsiasi grado;
c) operare con le pubbliche amministrazioni eventualmente servendosi a tali fini di professionisti ai quali conferisce incarico.

Previamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, può delegare il proprio potere di rappresentanza per il compimento di singoli atti al Vice Presidente o, con procura speciale, a dipendenti della società o a terzi.

Il Consiglio può inoltre delegare sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o eventualmente ad un Comitato Esecutivo composto da suoi membri, dettando nel contempo contenuti, limiti e modalità di esercizio della delega, ferma restando la possibilità di impartire direttive o di avocare a sé operazioni pur rientranti nella delega.
Non possono formare oggetto di delega i poteri concernenti l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci nonché le materie indicate dal comma 4 dell'art. 2381 del Cod. Civ..
Non è inoltre ammessa la delega in materia di ristorno.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri nella delibera di nomina.
Gli Amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun Amministratore può chiedere agli organi delegati informazioni sulla gestione della Cooperativa.
Il Consiglio di amministrazione potrà nominare, scegliendolo tra personalità di significativa esperienza e rappresentatività della esperienza della Cooperativa, un Presidente Onorario, stabilendone compiti ed attribuzioni, fermo rimanendo che ad esso non potrà essere attribuito alcun potere gestorio.

ARTICOLO 42

Comitato di Direzione
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire, fissandone compiti e modalità di funzionamento, un Comitato di Direzione composto dal Presidente, da uno o più Vice Presidenti e dai responsabili dei principali settori aziendali.

TITOLO VIII

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 43

Composizione
L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale che è composto da tre o cinque membri effettivi e da due Sindaci supplenti, i quali subentrano a quelli effettivi in caso di morte, rinuncia, decadenza.
Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.
I Sindaci ed il Presidente restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili dall'Assemblea, che ne stabilisce la retribuzione annua, determinandola all'atto della nomina e per l'intera durata dell'ufficio; possono essere revocati solo per giusta causa.
I Sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
Il Collegio Sindacale è costituito integralmente, ai sensi dell'art. 2409 bis del Cod. Civ., da Revisori Contabili iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
La cancellazione dall'Albo Ministeriale determina la immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco Supplente più anziano.

ARTICOLO 44

Doveri del Collegio e dei Sindaci
Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci, che delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
I Sindaci devono inoltre assistere alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, laddove istituito.
Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa - anche ai fini di cui all'art. 2086 c.c. - e sul suo funzionamento.
Il Collegio Sindacale vigila anche sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, relazionando in proposito all'Assemblea, a mente dell'art. 2545 cod. civ..

ARTICOLO 45

RP

Poteri dei Sindaci
I Sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO IX

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 46

Incarico, durata, revoca
La revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore Contabile o da una Società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
L'Assemblea della Cooperativa, sentito il Collegio Sindacale, conferisce l'incarico, che ha durata di tre esercizi, e determina il corrispettivo spettante al Revisore o alla Società di revisione per l'intero periodo.
L'incarico può essere revocato solamente per giusta causa; la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.
L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

ARTICOLO 47

Funzioni di revisione legale dei conti
Il soggetto cui è affidata la revisione legale dei conti deve:
a) verificare, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità della Cooperativa e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
b) verificare se il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che li disciplinano;
c) esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato; le relazioni sui bilanci di esercizio e consolidato sono depositate presso la sede della Cooperativa a norma dell'art. 2429 del Cod. Civ..

Il soggetto incaricato può chiedere documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni.
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve adempiere i propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; è responsabile della veridicità delle proprie attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragioni del suo ufficio. È responsabile solidalmente con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se avesse vigilato in conformità agli obblighi della propria carica.
Il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

TITOLO X

STRUMENTI FINANZIARI

ARTICOLO 48

Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito
La Cooperativa, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può emettere obbligazioni ai sensi dell'art. 2410 e seguenti del Cod. Civ..
In tal caso, con regolamento approvato dal medesimo Consiglio di Amministrazione, sono stabiliti:
- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità del rimborso.

All'Assemblea Speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.
La Cooperativa può altresì emettere azioni di partecipazione cooperativa, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

La Cooperativa può altresì emettere gli strumenti finanziari di cui all'art. 2526 c.c.; l'emissione dovrà essere deliberata dall'Assemblea straordinaria, che ne determinerà altresì contenuto e modalità di emissione e sottoscrizione; ai soci finanziatori che sottoscriveranno tali strumenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai soci cooperatori, escluse quelle sui requisiti di ammissione, sulle cause di incompatibilità e sulle condizioni di trasferimento.

ARTICOLO 49

Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

A maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare di destinare uno o più patrimoni ad uno specifico affare, nei limiti e con le modalità indicati dagli articoli 2447-bis e seguenti del Cod. Civ., nonché di stipulare contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-decies del Cod. Civ..

La remunerazione degli strumenti finanziari emessi in collegamento con i patrimoni destinati a specifici affari non può superare i limiti stabiliti dal precedente art. 21.

TITOLO XI

ARBITRATO E DISPOSIZIONE FINALE

ARTICOLO 50

Arbitrato

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci (ovvero tra i Soci e la Cooperativa) che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Savona, i quali dovranno decidere entro trenta giorni dalla nomina su richiesta fatta dalla parte più diligente.

Gli arbitri decideranno secondo le norme di diritto con lodo rituale.

La decisione verrà resa a norma e per gli effetti delle vigenti regole sancite dal Codice di Procedura Civile.

Il compenso degli Arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati, nonché le spese di procedura, sono a carico della parte soccombente, salvo diversa disposizione del lodo.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera assembleare assunta con maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

Per le controversie non sottoponibili ad arbitrato sarà competente in via esclusiva il Foro di Savona.

ARTICOLO 51

Disposizione generale e finale

Ai fini della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente, la Cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del Cod. Civ. relative alla remunerazione del capitale dei Soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della Legge 59/1992.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle Cooperative, nonché le disposizioni in materia di Società per Azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

RP